

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina (ME), Via Giovanni Palatucci, 13, c.f. 80004070837, in persona del Direttore pro tempore, Prof. Giuseppe Ucciardello, (di seguito anche "il Dipartimento")

E

Il Comune di Laino Borgo, con sede in Viale Biagio Longo, 2 - 87014 (CS), C.F. e P.Iva 83002040786, 00396610784, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Mariangelina Russo, (di seguito anche "il Comune")

(di seguito congiuntamente le parti e, singolarmente, la parte)

PREMESSO

- che il territorio del comune di Laino Borgo (CS) è stato interessato in passato da scoperte e rinvenimenti fortuiti, oggetto di ricerche archeologiche intensive, pianificate e sistematiche, condotte dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina;

- che il comune di Laino Borgo ha particolarmente a cuore la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico-archeologico che insiste sul proprio territorio, soprattutto nell'ottica di una sempre maggiore conoscenza e valorizzazione dello stesso;

CONSIDERATO

- che, il Dipartimento svolge in Calabria da anni attività di studio, ricerca topografica ed archeologica del mondo antico, preistorico, classico e romano e, che, tra i suoi obiettivi di ricerca, si colloca l'avvio di uno studio del territorio di Laino, interessato da presenze archeologiche che, senza soluzione di continuità, sembrano coprire la fase compresa tra l'età del Ferro e l'epoca tardo-antica ed oltre;

- che le attività di ricerca condotte dal Dipartimento da oltre sei anni nel contesto di Santa Gada di Laino Borgo hanno prodotto risultati scientifici di grande interesse, che hanno spinto l'Ente comunale all'acquisizione del relativo terreno al demanio pubblico e la Regione Calabria alla concessione di uno specifico finanziamento per la realizzazione del Parco Archeologico di Santa Gada e del Museo Civico;

- che, il Dipartimento ha, altresì, raggiunto importanti risultati scientifici nell'area dell'alto Tirreno cosentino, nella vicina e confinante Tortora, sede dell'antica *Blanda*, nonché nei vicini territori di Castelluccio Inferiore e Laino Castello;

- l'interesse manifestato anche dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, alla prosecuzione delle succitate ricerche archeologiche e topografiche conoscitive nel territorio di Laino Borgo - già in regime di concessione ministeriale a favore del Dipartimento dal 2018 - in funzione di un'efficace opera di tutela e piena valorizzazione del sito;

- che, è intenzione delle parti, anche alla luce delle sopra esplicate ragioni, sviluppare un rapporto di collaborazione nel campo della ricerca, della tutela e della valorizzazione del territorio di Laino Borgo, anche ai fini della formazione e dell'aggiornamento di giovani archeologi;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto e finalità

Attraverso il presente protocollo d'intesa le parti intendono instaurare tra di esse un rapporto di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca nel comune di Laino Borgo.

L'attività di ricerca avrà per oggetto l'indagine archeologica di superficie attraverso il *survey*, la ricerca d'archivio e lo studio di tutte le testimonianze relative al territorio di Laino Borgo ed alle fasi protostorica, arcaica, classica, ellenistica e romana, secondo tempi e modalità da concordare di volta in volta tra le parti attraverso specifici piani di lavoro da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, nonché attraverso la richiesta di specifiche concessioni di scavo.

Alle attività di scavo, ricognizione e studio dei materiali parteciperanno docenti, ricercatori e studenti dei Corsi di Laurea Triennali in "Lettere" (curriculum archeologico) e del Corso di Laurea Magistrale in "Archeologia del Mediterraneo", oltre che dottorandi della Scuola di Dottorato in Scienze Storiche ed Archeologiche del Dipartimento.

Le modalità specifiche ed operative, nonché i termini per l'attuazione delle succitate attività ed il relativo programma verranno definite dalle parti, con cadenza annuale, anche sulla base di eventuali finanziamenti che si renderanno disponibili per indagini mirate, attraverso l'elaborazione di specifici piani di lavoro, da sottoporre all'esame della competente Soprintendenza,

Art. 2

Impegni delle parti

Il Comune si impegna, per parte sua:

- a facilitare le operazioni di ricognizione e di scavo, mettendo a disposizione del Dipartimento mezzi e strutture per le attività didattiche e di laboratorio, oltre che risorse finanziarie per le spese di ricerca;
- a favorire la presenza di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti in loco, mettendo a disposizione il vitto e gli alloggi necessari, secondo tempistiche e modalità che verranno, di volta in volta, concordate tra le parti attraverso apposite intese scritte attuative del presente protocollo.

Per la realizzazione delle finalità meglio esplicitate al precedente articolo 2, inoltre, le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a:

- mettere a disposizione, nei limiti delle proprie possibilità, le strutture e le attrezzature oltre che le competenze tecniche e scientifiche, necessarie all'espletamento delle attività oggetto presente protocollo, inclusa eventuale documentazione grafica e fotografica;
- a presentare eventuali proposte di finanziamento e progetti alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria, al MIC e/o all'Unione Europea.

Art. 3

Referenti delle parti

Il Dipartimento, che assume la Direzione scientifica delle ricerche, sarà rappresentato dal Prof. Fabrizio Mollo; il Comune sarà invece rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott.ssa Mariangelina Russo.

Art. 4

Promozione delle iniziative e uso del logo e/o del nome

Le Parti si impegnano a dare la massima visibilità, attraverso i propri canali istituzionali, alle forme di collaborazione che verranno tra le stesse attivate, mettendo reciprocamente a disposizione il

proprio logo che potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni, oggetto del presente Protocollo.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione e di pubblicizzazione, senza snaturarne i contenuti e, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea, né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce, in ogni caso, alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari e/o commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere.

Art. 5

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza del presente Protocollo.

Art. 6

Proprietà dei risultati e pubblicazioni

Le parti concorderanno in successivi atti e/o intese attuative del presente protocollo tempi e modalità di presentazione dei risultati delle attività di ricerca al pubblico e agli organi di stampa, fermo restando che il Dipartimento sarà responsabile, in via esclusiva, della pubblicazione scientifica dei risultati ottenuti, secondo modalità da concordare con la competente Soprintendenza.

Art. 7

Responsabilità, copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza del personale

Ciascuna Parte:

- resta responsabile nei confronti del proprio personale dipendente per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto;
- garantisce la copertura assicurativa, sia per la responsabilità civile verso terzi, sia contro il rischio di infortuni del proprio personale e, per quanto attiene specificamente al Dipartimento, dei docenti, dei ricercatori, dei dottorandi e degli studenti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente Protocollo.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, le Parti provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente, per la parte di loro competenza.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Durata, modifiche e recesso

Il presente Protocollo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà esser rinnovato, anche in considerazione dei risultati ottenuti, esclusivamente mediante nuovo accordo scritto, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti. Resta inteso che ciascuna parte avrà facoltà di recedere, inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti, intese e/o accordi attuativi del presente protocollo.

Qualsiasi pattuizione che modifichi o integri il presente Protocollo sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le parti, ai sensi del D.lgs. n. 196/2006, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché del regolamento (UE) 679/2016, prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione di tutte le attività connesse al presente Protocollo.

Art. 10

Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione del Protocollo medesimo, sarà rimessa in via esclusiva al Foro competente per legge.

Art. 11

Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo verrà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Esso sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Esso è soggetta ad imposta di bollo, che verrà assolta con modalità virtuale dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

**PER IL DIPARTIMENTO
DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**

**IL DIRETTORE
PROF. GIUSEPPE UCCIARDELLO**

PER IL COMUNE DI LAINO BORGO

**IL SINDACO PRO-TEMPORE
Dott.ssa MARIANGELINA RUSSO**